

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dr. Rodosindo Martone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5764/2019 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni", vertente

TRA

SILVESTRO ANTIMO, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Alberico, giusta procura in calce all'atto introduttivo, elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo sito in Marcianise, alla Via Perugia n. 3;

ATTORE

CONTRO

BELLOPEDE STEFANO, res.te in Marcianise, alla Via Po n. 66;

CONVENUTO Contumace

NONCHE'

GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Crescenzo Di Tommaso, giusta procura in atti, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Angelo d'Alife, alla Via S. Maria n. 177;

CONVENUTO

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti per Notar Castellini di Roma del 21.07.2015, tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Nicola Napolitano sito in Capua, alla Piazza Duomo n. 5;

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa conclusionale depositata nell'interesse dell'interventore INPS.

La sentenza è stesa senza l'esposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 cpc, così come modificato dall'art. 45 comma 17 L. 18/07/2009 n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa trae origine dal sinistro stradale verificatosi il 17.04.2018, ore 18,10 circa, in Caserta alla Via Passionisti, altezza civico n. 16, tra il veicolo Lancia Ypsilon tg. EL420MG, di Silvestro Antimo, il veicolo Fiat Panda tg. EY622VY, di Bellopede Stefano, assicurato per la rca con la Generali Italia spa, ed il veicolo Nissan Qashqai tg. ED063KZ.

Ebbene, incardinato il giudizio che occupa, si costituiva in giudizio l'INPS che, avendo corrisposto l'indennità di malattia al Silvestro per il periodo di assenza dal lavoro (18.04.2018-04.05.2018), chiedeva dichiararsi la surrogazione di esso Istituto nei diritti del danneggiato ai sensi degli artt. 41 L. 183/2010 e 142 Codice delle Assicurazioni e, per effetto dell'art. 283 d. lgs. 209/2005, condannare la Generali Italia spa al pagamento della somma di € 420,10, oltre interessi e rivalutazione.

Ammesse ed assunte le prove dedotte, ammessa ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'istante, le parti raggiungevano accordo transattivo tant'è che all'udienza del 05.10.2023, alla sola presenza del procuratore domiciliatario dell'interventore INPS, la causa veniva assegnata a sentenza, non avendo l'INPS ricevuto quanto ad esso Istituto spettante.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da Silvestro Antimo contro Bellopede Stefano e Generali Italia spa, per intervenuto accordo transattivo.

Ciò che resta da decidere è la richiesta di surrogazione così come avanzata dall'INPS nei diritti del danneggiato.

Ebbene, poiché il Silvestro Antimo era dipendente della società Terra di c/o Polo Regency Pal. Agenzia Entrate e poiché quest'ultimo aveva beneficiato della indennità di malattia per gg. 16 (dal 18.04.2018 al 04.05.2018), con la vertenza de qua l'INPS intende volersi surrogare nei diritti del danneggiato per recuperare l'indennità di malattia erogata in favore dell'infortunato.

Ciò detto, la domanda avanzata dall'interventore INPS è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Questo Giudice rileva nel caso di specie il thema decidendum afferisce al diritto di surroga ex art. 142 cod. ass. dell'assicuratore sociale al fine di conseguire dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.

Ebbene, poiché non è contestato che l'INPS abbia erogato in favore del Silvestro Antimo l'indennità per la malattia procurata dal fatto doloso o colposo del terzo, ex art. 1916 c.c. l'Istituto ha diritto di ottenere dal terzo responsabile il rimborso della somma corrisposta al soggetto danneggiato.

Infatti, l'INPS, attraverso il pagamento della prestazione, subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio (la surrogazione costituisce, infatti, una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito; cfr. Cass 3296/18).

A tal proposito, questo Giudice rileva che la somma per l'indennità di malattia richiesta in surroga dall'INPS attiene al danno patrimoniale riconosciuto al danneggiato che è anche un lavoratore dipendente ed è volta ad indennizzare la perdita economica che avrebbe avuto il lavoratore impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa.

Infatti, in caso di incidente stradale, l'INPS è tenuto all'erogazione dell'indennità di malattia in caso d'incapacità temporanea al lavoro (o della pensione d'inabilità o dell'assegno ordinario d'invalidità quando la capacità di lavoro dell'assicurato danneggiato viene ad essere soppressa o ridotta a meno di un terzo).

Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (Cass. Sez. III Civ., 17966 del 23.06.2021).

In definitiva, avendo l'INPS comunicato al terzo responsabile la propria volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato (cfr. missive in atti), la vittima perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi (Cass. ord. 526/2020), per un importo di € 420,10; somma non contestata.

Tanto premesso, ne deriva che l'INPS ha diritto ad ottenere la somma di € 420,10 a tacitazione di ogni avere; il tutto oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Ricorrono i motivi di legge per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di Bellopede Stefano, così provvede:

-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da Silvestro Antimo contro Bellopede Stefano e Generali Italia spa;

-accoglie la domanda di surrogazione così come proposta dall'interventore INPS e, dichiarato il relativo diritto, condanna la Generali Italia spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale-, in persona del l.r.p.t., della somma di € 420,10, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Spese compensate.

Sentenza esecutiva come per legge.

S. Maria C.V., 06.10.2023

Il Giudice di Pace
Dr. Rodosindo Martone